



CROCE ROSSA ITALIANA

CORSO FORMATIVO DI BASE PER I VOLONTARI DELLA CRI

1. OBIETTIVO E REQUISITI DI ACCESSO DEL CORSO

- 1.1. Obiettivo del Corso è quello di fornire all'Aspirante Volontario delle nozioni di base comuni a tutti i Volontari C.R.I.
- 1.2. Per poter frequentare il Corso Formativo di Base, occorre essere Soci Ordinari della Croce Rossa Italiana ed in regola con quanto stabilito dai requisiti di accesso previsti dal Regolamento in vigore per le Componenti Volontaristiche.
- 1.3. La domanda, redatta in carta semplice o su appositi modelli, è presentata dall'interessato al Comitato C.R.I. organizzatore del Corso.
- 1.4. Con il superamento dell'esame e l'adesione ad una delle Componenti Volontaristiche si diventa Socio Attivo e si possono svolgere tutte le attività che non prevedono uno specifico percorso formativo. Ogni Componente può prevedere e regolamentare un periodo di tirocinio teorico-pratico di approfondimento.
- 1.5. Lo svolgimento delle altre attività è subordinato alla frequentazione degli appositi corsi abilitanti, senza distinzione di appartenenza ad una Componente.

2. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL CORSO

- 2.1. Il Consiglio Direttivo del Comitato territorialmente competente attiva il corso con apposita delibera, su proposta di almeno uno dei Vertici delle Componenti.
- 2.2. Su tale delibera è necessariamente indicato:
 - il programma del Corso, conforme alle presenti linee guida
 - il corso è rivolto: giovani (ovvero 14-25 anni) e adulti (ovvero over 25 anni di età)
 - nome del Direttore del Corso
 - nomi dei Docenti del Corso
 - data di svolgimento del corso e dell'esame finale
 - indicazione della disponibilità economica per la copertura delle spese di partecipazione delle figure specialistiche di docenza non presenti in Comitato.
- 2.3. La delibera, redatta come da punto precedente, è trasmessa al Comitato sovraordinato (Provinciale o Regionale) almeno trenta giorni prima della data di inizio del Corso.

3. COMMISSIONE DI VERIFICA SULLA FORMAZIONE

- 3.1. È costituita presso ogni Comitato Provinciale una Commissione di Verifica sulla Formazione, composta dal Presidente del Comitato Provinciale (che la presiede) e dai Vertici Provinciali delle Componenti. Tale commissione ha il compito di verificare la rispondenza dei corsi con le presenti linee guida e con gli obiettivi formativi nazionali.
- 3.2. Sia il Presidente che i Vertici delle Componenti possono delegare dei loro rappresentanti in seno alla Commissione.
- 3.3. Ove non siano mossi rilievi entro quindici giorni dall'invio della delibera al Comitato Provinciale, il programma del corso si intende approvato.

- 3.4. La Commissione può verificare per il tramite dei propri membri la rispondenza tra il programma previsto ed il programma realmente tenuto, anche durante lo svolgimento del corso medesimo.
- 3.5. Nel caso in cui il Corso sia attivato da un Comitato Provinciale, le funzioni della Commissione di Verifica sono svolte dal Presidente Regionale e dai Vertici Regionali delle Componenti, in analogia con quanto previsto dai commi precedenti.

4. DIRETTORE DEL CORSO

- 4.1. Il Direttore del Corso, nominato dal Consiglio Direttivo Locale in sede di delibera, è il garante della correttezza didattica ed organizzativa del Corso.
- 4.2. Il Direttore del Corso è scelto tra il personale con comprovate esperienze associative e competenze didattiche ed organizzative. Deve possedere la qualifica di Monitore C.R.I. e/o di Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario o in via subordinata qualora le predette figure non siano presenti in Comitato, il titolo di Medico o Infermiere di area critica.

5. DOCENTI DEL CORSO

- 5.1. I docenti del Corso sono scelti tra i Monitori, gli Istruttori, gli specialisti e le figure formate nelle varie attività, su proposta del Direttore del Corso.
- 5.2. Il costo di invio di docenti esterni è a carico del Comitato che organizza il Corso.

6. PROGRAMMA DEL CORSO

- 6.1. Il programma del Corso si compone di tredici lezioni, a carattere teorico-pratico, di circa due ore ciascuna.
- 6.2. Una volta stabilito il programma ed i relativi docenti, esso rimane invariato, fatti salvi motivi di forza maggiore che vengono senza indugio comunicati, anche via posta elettronica, alla Commissione di Verifica.

7. ESAME FINALE

- 7.1. Il Corso si conclude con un esame finale teorico-pratico inerente gli argomenti trattati durante il corso, ivi comprese le manovre di primo soccorso.
- 7.2. Prima dell'esame finale – e quale condizione di ammissibilità allo stesso – coloro che hanno più di 25 anni di età devono scegliere a quale Componente Volontaristica (fra Comitato Nazionale Femminile, Volontari del Soccorso e Donatori di Sangue) essere iscritti. Detta scelta è compiuta da ciascun interessato in funzione delle proprie inclinazioni ed attitudini ed in correlazione con l'attività tipicamente svolta dalle Componenti.
- 7.3. Sono ammessi agli esami coloro che hanno riportato almeno i due terzi delle presenze al Corso.
- 7.4. La prova pratica di primo soccorso, per motivati e contingenti motivi fisici del candidato, può essere sostituita da un colloquio da svolgere davanti alla Commissione d'esame. Di tale fattispecie è data menzione sul verbale d'esame.
- 7.5. La Commissione d'esame è composta da:
 - Presidente del Comitato C.R.I. o suo delegato
 - Docente del corso in possesso della qualifica di Monitore C.R.I. o del titolo di Medico o Infermiere di area critica;
 - Docente del corso in possesso della qualifica di Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario.
- 7.6. Il verbale d'esami è redatto dalla Commissione in duplice copia e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa. Il verbale è conservato presso il Comitato C.R.I. che ha organizzato il corso e trasmesso al Presidente del Comitato territorialmente sovraordinato.

- 7.7. Il Comitato provvede altresì ad inviarne copia ai Vertici Locali e Provinciali delle Componenti.
- 7.8. Tutta la documentazione relativa al corso rimane agli atti del Comitato C.R.I. che lo ha organizzato.

8. DOCUMENTI DA RILASCIARE

- 8.1. Tutti i partecipanti al corso che hanno frequentato almeno i due terzi delle lezioni ricevono un attestato di frequenza.
- 8.2. Tutti coloro che superano l'esame ricevono l'attestato di qualifica di Volontario della Croce Rossa Italiana, a firma del Presidente e del Direttore del Corso. L'attestato deve recare l'indicazione di Brevetto Europeo di Primo Soccorso.

9. NORME TRANSITORIE E FINALI

- 9.1. Le Commissioni di Verifica sulla Formazione sono costituite d'ufficio alla data di approvazione della presente Ordinanza.
- 9.2. Tutti i corsi che, al momento di approvazione del presente percorso formativo, hanno già tenuto almeno due lezioni, sono conclusi secondo le disposizioni previgenti. Tali casi sono immediatamente comunicati dagli Ispettorati Provinciali e Regionali alla Commissione di Verifica sulla Formazione, che ne prende atto.
- 9.3. Ogni Volontario CRI appartenente alle quattro componenti non ausiliarie può scegliere tra le attività specialistiche offerte dalle Componenti CRI (vedi Titolo 4 Parte Speciale O.C. 250/09) e/o le "attività comuni". L'appartenenza ad una Componente rimane comunque obbligatoria ed è radicata in base alla sola scelta soggettiva compiuta al termine del Corso Unico d'accesso.
- 9.4. I Volontari CRI che scelgono di frequentare il Corso di specializzazione attinente ad altra Componente (es. corso per trasporto infermi o fund raising, etc.) rimangono iscritti alla Componente e, dal punto di vista organizzativo e operativo, rispondono al referente della specialità prescelta dell'Unità CRI presso cui detta attività è svolta.
- 9.5. Nelle Unità CRI in cui non sia già attivo un Gruppo di Giovani, qualora in esito ai corsi di accesso alla CRI avviati a far data dall'1 settembre 2009 ovvero ad oggi in corso di svolgimento, si scrivano almeno dieci Volontari CRI con età inferiore ai ventisei anni si procede all'apertura del Gruppo Pionieri, ai sensi e con le procedure previste dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Componente Giovane della C.R.I. di cui all'O.C. n. 31/09. I Volontari CRI che, alla data odierna, hanno un'età inferiore ai ventisei anni e sono iscritti ad altre Componenti, mantengono la precedente collocazione in termini di Componente d'appartenenza.
- 9.6. Presso le Unità CRI in cui, in esito ai corsi di accesso alla CRI avviati a far data dall'1 settembre 2009 ovvero ad oggi in corso di svolgimento, non siano presenti almeno dieci Volontari CRI con età inferiore ai ventisei anni, questi ultimi sono iscritti all'interno del Gruppo Pionieri - territorialmente più vicino - costituito nel medesimo Comitato C.R.I., in attesa che maturino le condizioni per l'apertura di un nuovo Gruppo. Questi Volontari rispondono all'Ispettore del Gruppo Pionieri, il quale, per lo svolgimento delle attività, si coordinerà con il Presidente del Comitato di appartenenza dei nuovi iscritti. I Commissari di Comitato comunicano senza indugio le adesioni degli infraventiseienni agli Ispettori Provinciali e Regionali dei Giovani della CRI del territorio di competenza.